



DIREZIONE GENERALE/DIPARTIMENTO:

SERVIZIO:

UFFICIO:

GIUNTA REGIONALE

Seduta in data Deliberazione N.

Negli uffici della Regione Abruzzo, si è riunita la Giunta Regionale presieduta dal Sig. Presidente

con l’intervento dei componenti:

	P	A
1. IMPRUDENTE Emanuele	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. CAMPITELLI Nicola	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. D’AMARIO Daniele	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. LIRIS Guido Quintino	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. QUARESIMALE Pietro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. VERI’ Nicoletta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Svolge le funzioni di Segretario

OGGETTO

Corte Costituzionale. Questione incidentale di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte dei Conti con Ordinanza n. 16/21/PAR emessa nell’ambito del giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione Abruzzo per l’esercizio finanziario 2019. Costituzione in giudizio e conferimento incarico difensivo all’Avvocatura Regionale (CC 20/21).

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA l’ordinanza n. 16/21/PAR con cui la Corte dei Conti ha sollevato questione di legittimità costituzionale:

- dell’art. 1, commi 779, 780 e 782, della Legge 27.12.2017 n. 205,
- dell’art. 8, comma 1, L.R. Abruzzo 31.01.2019 n. 2,

in riferimento ai parametri stabiliti

- ✓ dagli art.li 81, 97 commi 1 e 2, e 119 commi 1 e 6, della Costituzione in combinato disposto con gli art.li 2, 3 e 1, sia sotto il profilo della lesione dell’equilibrio e della sana gestione finanziaria del bilancio, sia per contrasto con gli interdipendenti principi di copertura pluriennale della spesa e di responsabilità nell’esercizio del mandato elettivo,
- ✓ dagli art.li 97, 81 e 41 e 3 e 117 comma 1 della Costituzione, per violazione del parametro interposto dall’art. 1, Protocollo 1, CEDU,

ravvisando la rilevanza della questione di legittimità costituzionale, ai fini del giudizio di parificazione del rendiconto dell’esercizio 2019, *il quale risiede sul raffronto tra gli stanziamenti di entrata e di spesa ed i relativi presupposti di diritto*, sospendendo, per l’effetto, il medesimo giudizio di parificazione, inciso dalle predette disposizioni normative, e ordinando la trasmissione degli atti dalla Corte Costituzionale per l’esame delle questioni sollevate;

L'Estensore

Avv. Dania Aniceti

Il Responsabile dell'Ufficio

Avv. Dania Aniceti

Il Dirigente del Servizio

Avv. Stefania Valeri

(firma)

(firma)

(firma)

Il Direttore Regionale

Il Componente la Giunta

(firma)

(firma)

=====

Approvato e sottoscritto:

Il Presidente della Giunta

(firma)

Il Segretario della Giunta

(firma)

=====

RAVVISATO in particolare che la Corte dei Conti ritiene:

- *che le censurate norme prolunghino, in modo anomalo, i tempi di rientro di ben due disavanzi ordinari e consecutivi (quello al 31.12.2014 e quello al 31.12.2015) ledendo una serie di principi consustanziali alla sana gestione finanziaria dell’ente;*
- *che le norme statali oggetto della questione intervengono sull’art. 9, comma 5, del decreto legge 19 giugno 2015 n. 78, convertito in legge 6 agosto 2015 n. 125, che già consentiva alle Regioni il ripiano del disavanzo al 31.12.2014 in dieci esercizi a quote costanti, in deroga all’art. 42, comma 12, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118;*

VISTA la richiesta istruttoria dell’Avvocatura Regionale in ordine al ricorso in oggetto;

RILEVATA la necessità di costituirsi in giudizio per contestare l’avversa prospettazione e chiedere il rigetto del ricorso, in ragione dell’incidenza dello stesso sul giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione Abruzzo per l’esercizio finanziario 2019;

VISTI l’art. 134 della Costituzione, l’art. 23 della L. n. 87/1953 e l’art. 3 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale del 07.10.2008;

VISTA, infine, la L.R. n. 9 del 2000 recante “Istituzione dell’Avvocatura Regionale”;

VISTA la L.R. 77/99 art. 23;

RITENUTO di poter affidare l’incarico di rappresentanza e difesa in giudizio della Regione Abruzzo all’Avvocato Stefania Valeri ed all’Avvocato Dania Andreina Aniceti, entrambe abilitate al patrocinio avanti le magistrature superiori, con facoltà di elezione di domicilio;

DATO ATTO che il Dirigente dell’Avvocatura Regionale ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità del presente provvedimento;

Su proposta del Presidente della Giunta Regionale nella sua qualità di legale rappresentante dell’Ente;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati:

- di disporre la costituzione, nei modi e nei termini di legge, della Regione Abruzzo nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte dei Conti con Ordinanza n. 16/21/PAR, emessa nell’ambito del giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione Abruzzo per l’esercizio finanziario 2019;
- di conferire il relativo incarico legale agli Avvocati Stefania Valeri e Dania Andreina Aniceti dell’Avvocatura Regionale, con facoltà di elezione di domicilio;
- di inviare copia della presente deliberazione al Consiglio Regionale ed alle Strutture Regionali competenti nelle materie oggetto di impugnativa.